

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1959

Modificazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente le modalità per il conseguimento della abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

ONOREVOLI SENATORI. — La abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, nel suo progetto iniziale, doveva essere conferita *de jure* a quei professori che avessero avuto un quinquennio di lodevole servizio, con lo scopo precipuo di agevolare e premiare i docenti che nell'esercizio della loro funzione avessero dimostrato capacità e doti, indispensabili nell'insegnamento.

Con l'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è stato disposto che « gli insegnanti non abilitati, i quali alla entrata in vigore della detta legge, avessero prestato servizio nei ruoli speciali transitori, oppure avessero svolto la loro opera in qualità di incaricati durante l'ultimo decennio negli istituti di istruzione media governativi, parreggiati o legalmente riconosciuti per almeno 5 anni nello stesso gruppo di insegnamento, avrebbero conseguito la abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne avessero accertato la cultura e la capacità didattica, nei limiti e secondo le particolari disposizioni, da stabilirsi in forza dell'articolo 6 della stessa legge ».

Vale, però, considerare che tutti i professori hanno la ispezione didattica, effettuata da appositi Ispettori, i quali, così, hanno modo di saggiare non soltanto le capacità didattiche, che sono la parte essenziale per un insegnante, ma anche quelle culturali ed intellettuali.

Dal che discende che la ispezione didattica, avuta durante l'esercizio professionale, appare, in pratica, la più sufficiente, valida e completa per caratterizzare e giudicare l'insegnante medesimo proprio nell'esercizio della sua funzione.

E va altresì rilevato che gli insegnanti medi non di ruolo si trovano ancora oggi svantaggiati rispetto a tutto il personale delle altre Amministrazioni, statali e parastatali, anche esso fuori ruolo, che gode di trattamento di avventiziato; e che gli aspiranti alla abilitazione hanno al proprio attivo lungo tirocinio, che ha completato e perfezionato la loro formazione didattica e culturale.

Per ultimo, giova osservare che non occorrono, e niente di concreto aggiungereb-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bero, nè altra ispezione, nè alcuna prova o colloquio per fare conseguire agli insegnanti in oggetto la abilitazione, anche per non sminuire, nè avvilire le precedenti ispezioni e la comprovata capacità didattica, dimostrata per lungo tempo. Lungo tempo, richiesto dallo stesso legislatore, come essenziale condizione per l'abilitazione, e che costituisce la migliore garanzia, atta a com-

provare le capacità didattiche ed il valore professionale e culturale di detti insegnanti.

Tali criteri e considerazioni hanno anche formato oggetto di risoluzioni e di numerosi ordini del giorno e di numerosi voti da parte delle categorie professionali.

Pertanto, il proponente ha piena fiducia che il presente disegno di legge avrà la ambita vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, resta così modificato:

«Conseguiranno la abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio gli insegnanti non abilitati, che alla entrata in vigore della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano prestato servizio nei ruoli speciali transitori, oppure abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati, durante l'ultimo decennio, negli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti, per almeno cinque anni nello stesso gruppo di insegnamento, e che abbiano superato la ispezione didattica, avuta durante il loro esercizio professionale. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, il periodo di permanenza nello stesso gruppo di insegnamento è ridotto ad anni tre».